



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Finalità

1. Sono istituiti i Consigli di Quartiere Partecipati con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva delle Associazioni, dei Comitati, e dei cittadini nel territorio del Comune di Udine, in riferimento alle scelte che riguardano il quartiere e la sua vita sociale e culturale. Nella strutturazione dei Consigli di Quartiere Partecipati si privilegia una costruzione degli stessi "dal basso", volendosi così favorire la partecipazione delle componenti civiche aventi finalità esclusivamente nei settori culturale, sociale, della tutela della salute, assistenziale, solidaristico, umanitario, tutela dei diritti e contrasto alle discriminazioni, sicurezza, commercio, impresa, artigianato e delle professioni, sportivo, ricreativo, tutela ambientale e degli animali. Assumono inoltre un ruolo privilegiato per un più rapido e vicendevole collegamento tra l'Amministrazione Comunale e il territorio secondo le logiche di partecipazione.
2. Il presente modello si avvale dei seguenti soggetti:
 - a) rappresentanti di cui all'art. 4. c.1. che formano i Consigli di Quartiere Partecipati
 - b) il Coordinatore

art. 2 – Ripartizione del territorio comunale

1. Il territorio del Comune di Udine è suddiviso in nove aree denominate Quartieri secondo la delimitazione stabilita nella planimetria in appendice:
 - a. Quartiere I – Centro
 - b. Quartiere II –Cormôr, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi, San Rocco;
 - c. Quartiere III – Udine Est-Di Giusto
 - d. Quartiere IV – Udine Sud- Baldasseria
 - e. Quartiere V – Cussignacco, Paparotti
 - f. Quartiere VI – San Paolo, Sant'Osvaldo
 - g. Quartiere VII –Chiavris, Paderno
 - h. Quartiere VIII – Laipacco, San Gottardo
 - i. Quartiere IX – Godia, Beivars.

art. 3 – Albo dei componenti dei Consigli di Quartiere Partecipati

1. Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, viene istituito l'Albo dei componenti dei Consigli di Quartiere Partecipati, suddiviso per Quartieri.
Sono iscritti all'Albo i soggetti giuridici di cui all'art 4, c. 1, che inoltrano apposita domanda al Comune indicando tra l'altro:
 - a. la denominazione
 - b. la sede legale
 - c. la natura giuridica, le modalità, gli estremi di costituzione e copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
 - d. l'attività svolta e la sua articolazione territoriale
 - e. il rappresentante da indicare nel Consiglio ed il suo sostituto,

previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento.

I soggetti di cui all'art. 4 c. 1 possono iscriversi a più Consigli di Quartiere Partecipati, qualora comprovino di svolgere la propria attività in maniera effettiva e continuativa nei diversi ambiti territoriali, con indicazione del luogo di svolgimento di detta attività all'interno di ciascun ambito territoriale designando un rappresentante diverso per ciascun Consiglio.

2. L'Albo è istituito dal Comune ed aggiornato con periodicità almeno trimestrale, in funzione delle richieste di iscrizione e cancellazione, ed è consultabile dal sito internet del Comune di Udine.
3. I soggetti di cui all'art. 4 c. 1 vengono cancellati dall'Albo se non partecipano a sei sedute consecutive.
4. In caso di contemporaneo impedimento del rappresentante e del suo sostituto, il primo potrà indicare un proprio delegato per la partecipazione alla seduta, che dovrà essere diverso per ogni CQP. In ogni caso nessuno dei soggetti sopra indicati può rappresentare più di 2 iscritti di cui all'art. 4 c.1.

TITOLO II

CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

art. 4 – Composizione dei Consigli di Quartiere partecipati

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, c. 1, ciascun Consiglio di Quartiere Partecipato è formato dai rappresentanti:
 - a. delle Associazioni operanti esclusivamente nei settori culturale, sociale, della tutela della salute, assistenziale, solidaristico, umanitario, tutela dei diritti e contrasto alle discriminazioni, sicurezza, commercio, impresa, artigianato e delle professioni, sportivo, ricreativo, tutela ambientale e degli animali.
 - b. dei Comitati di cittadini, composti da almeno 10 (dieci) persone di cui all'art. 39 c.c. e seguenti e di quelli aventi per oggetto problematiche contingenti strettamente collegate all'ambito territoriale;
 - c. delle Fondazioni,
 - d. degli Enti Ecclesiastici e Religiosi e le Comunità Religiose
 - e. degli Istituti Scolastici e Universitari che hanno la sede o una succursale nell'ambito territoriale di riferimento.

- f. delle Società Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 6 e ss. del D. Lgs 36/2021 a condizione che contengano nello statuto il voto in assemblea per testa e non per capitale, l'assenza di scopo di lucro, l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di liquidazione ai fini sportivi ex art. 7 c. 1 l. h) D.Lgs 36/2021, e che non vi sia alcun socio detentore da solo della quota di maggioranza assoluta .

Salvo diverse forme di riconoscimento previste per legge, i soggetti di cui sopra devono essere costituiti almeno con scrittura privata registrata, dotati di codice fiscale o riconosciuti con personalità giuridica.

- 2. Ciascun residente/domiciliato o operante nel Quartiere che abbia compiuto i 16 (sedici) anni ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Quartiere Partecipato, con diritto di parola ma non di voto. Chiunque abbia compiuto i 16 anni, non residente o domiciliato nel quartiere, può assistere ai lavori senza diritto di parola né di voto. Compatibilmente alla capienza della sala, verrà riconosciuta priorità di accesso nell'ordine ai rappresentanti di cui all'art.4 c. 1, a seguire ai residenti/domiciliati o operanti nel Quartiere ed infine ai non residenti o domiciliati.
- 3. Ciascun Consiglio di Quartiere Partecipato ha facoltà di articolarsi in commissioni tematiche per singola materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: famiglia, disabilità, sport e attività ricreative, giovani, cultura, attività economiche), coinvolgendo se ritenuto opportuno anche esperti o professionisti esterni allo stesso Consiglio, relativamente al settore di riferimento, su base volontaria e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.
- 4. L'elezione a Consigliere Comunale e la nomina ad Assessore comportano la decadenza da qualunque carica nei Consigli di Quartiere Partecipati.

art. 5 – Funzioni dei Consigli di Quartiere Partecipati

I Consigli di Quartiere Partecipati:

- a. presentano al Comune, a mezzo dell'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati, proposte nelle materie di interesse del proprio territorio;
- b. raccolgono, filtrano e presentano le istanze di servizi e di investimenti inoltrandole in forma scritta all'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati;
- c. presentano, al Comune, a mezzo dell'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati, una rosa di progetti di sviluppo socio-economico-culturale per il quartiere;
- d. partecipano tramite i propri componenti ai bandi pubblicati dal Comune;
- e. promuovono incontri con i cittadini per discutere le questioni legate al territorio, sviluppando iniziative di coesione territoriale;
- f. sono consultati dall'amministrazione Comunale sulle principali materie che interessano il quartiere.
- g. incontrano, se necessario, gli Assessori competenti per materia ed eventualmente il Sindaco per discutere le problematiche del Quartiere.

art. 6 – Durata in carica

I rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4 c. 1. ed il Coordinatore rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) anni e dovranno essere sostituiti -entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del triennio, rimanendo così in carica fino a tale data.

art. 7 – Prima seduta dei Consigli di Quartiere Partecipati

1. La prima seduta di ciascun Consiglio di Quartiere Partecipato deve essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di istituzione dell'Albo di cui all'art. 3.
2. Alla convocazione della prima seduta provvede l'Assessore competente. La convocazione avviene con comunicazione a mezzo PEC, almeno 7 (sette) giorni liberi prima della data fissata per la seduta. Della convocazione viene data comunicazione a mezzo pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che vale, ad ogni effetto, come forma di pubblicità.
3. La prima seduta è presieduta dall'Assessore competente o da un altro delegato del Sindaco.

art. 8 – Riunioni dei Consigli di Quartiere Partecipati

1. I Consigli di Quartiere Partecipati si riuniscono e sono convocati dal Coordinatore, che fissa l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, previa verifica della disponibilità della sala, trasmettendo copia all'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato da parte del Comune almeno 7 (sette) giorni liberi prima della seduta, e deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 48 ore. L'avviso sarà comunicato ai rappresentanti a mezzo mail ordinaria. I Consigli di Quartiere Partecipati devono discutere esclusivamente delle questioni iscritte all'ordine del giorno. Della convocazione deve essere data notizia nel sito istituzionale del Comune, alla Giunta comunale e ai Consiglieri comunali.
3. Per discutere problematiche comuni o di particolare rilevanza, due o più Consigli di Quartiere Partecipati possono convocare sedute congiunte. In tal caso, la convocazione è disposta congiuntamente dai Coordinatori interessati.
4. Su richiesta di almeno un terzo dei soggetti di cui all'art. 4, c. 1 o di 50 (cinquanta) residenti/domiciliati e/o operanti nel quartiere, il Coordinatore convoca il Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, trasmettendo l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. Possono essere sottoposte al Consiglio proposte a condizione che siano sottoscritte da almeno 20 (venti) residenti/domiciliati e/o operanti del quartiere di pertinenza. Le proposte sono iscritte all'ordine del giorno non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione.

art. 9 – Sedute dei Consigli di Quartiere Partecipati

1. [abrogato]

2. Alla seduta dei Consigli di Quartiere Partecipati possono partecipare, ogni qualvolta ne vengano richiesti, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.
3. I componenti dei Consigli di Quartiere Partecipati devono astenersi e non possono partecipare alla discussione su proposte nelle quali ricorra un interesse proprio, del coniuge/convivente o parenti o affini entro il quarto grado, come anche su argomenti riguardanti enti, aziende, consorzi, istituzioni o altre persone giuridiche pubbliche, o private in cui svolgono funzioni istituzionali, di amministrazione o di vigilanza, come in ogni altro caso in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi.
- 3 bis I componenti dei Consigli di Quartiere Partecipati e gli altri intervenuti devono mantenere un comportamento consono all'interesse pubblico proprio dell'attività e delle funzioni dei Consigli stessi, non potranno pertanto in alcun modo ostacolare o impedire il regolare funzionamento dei lavori, pena le sanzioni di cui all'art. 13 bis;
4. Delle sedute viene redatto verbale che deve indicare i nomi dei componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno e in forma riassuntiva le dichiarazioni che i componenti o gli aventi diritto di parola intendano riportare a verbale e le decisioni prese dal Consiglio.
5. Il verbale della seduta dei Consigli di Quartiere Partecipati è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, ed è trasmesso a mezzo email all' Ufficio dei Consigli dei Quartieri Partecipati entro 30 giorni.

art. 10 – Votazione

1. Le decisioni dei Consigli di Quartiere partecipati sono prese a maggioranza dei votanti con voto capitaro e palese ad eccezione della nomina e sfiducia del Coordinatore che viene effettuata con voto segreto.
2. I rappresentanti che non intendano partecipare alla votazione possono far constatare a verbale i motivi della mancata partecipazione al voto e uscire dall'aula.
3. Il quorum costitutivo è stabilito nella misura di 1/4 dei soggetti iscritti all'albo per lo specifico Quartiere.

art. 11 – Sedi e luogo di svolgimento delle sedute

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione in ciascun ambito territoriale una sede idonea fornita delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle sedute e dei lavori dei Consigli di Quartiere Partecipati.
2. In casi eccezionali e all'occorrenza, anche in un'ottica di vicinanza con l'ambito territoriale di riferimento e di capillarità di presenza nello stesso, il Coordinatore dei Consigli di Quartiere Partecipati può optare per lo svolgimento di specifiche sedute in altre sedi opportunamente attrezzate, oppure in spazi aperti predisposti all'uso.

TITOLO III

IL COORDINATORE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

art. 12 – Elezione del Coordinatore e del Vice Coordinatore

1. Il Consiglio di Quartiere partecipato elegge, con voto segreto, un Coordinatore all'interno dei propri componenti. Allo stesso modo può eleggere un Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza.
2. Il Coordinatore designerà un Segretario verbalizzante.

Art. 12 bis – Dimissioni, mozione di sfiducia e decadenza del coordinatore

Il coordinatore del Consiglio di Quartiere cessa dalla carica:

- in caso di dimissioni volontarie
- in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata, messa a verbale e votata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere Partecipato, convocato appositamente;
- per decadenza in caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi. La decadenza è proclamata dal Consiglio di Quartiere Partecipato nella prima riunione utile, convocata dal Vice Coordinatore o dall'Assessore alla Partecipazione.

art. 13 – Funzioni del Coordinatore dei Consigli di Quartiere Partecipati

Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

- a. rappresenta il Consiglio di Quartiere Partecipato nelle sedi opportune;
- b. convoca e presiede le sedute;
- c. garantisce che il numero dei partecipanti sia compatibile con la capienza della sala;
- d. nomina un segretario verbalizzante;
- e. dirige e facilita i lavori, stabilendo per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno i tempi di esposizione e di intervento dei singoli partecipanti;
- f. segnala all'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati la mancata partecipazione da parte di un rappresentante o suo delegato a sei sedute consecutive ai fini della cancellazione dall'Albo;
- g. invia il verbale all'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati;
- h. fornisce, su richiesta, pareri non vincolanti all'Amministrazione Comunale
- i. partecipa ai Consigli Comunali specificatamente dedicati ai Consigli dei Quartieri Partecipati che è facoltà del Presidente del Consiglio Comunale convocare fino a due volte l'anno.
- j. gestisce i lavori delle sedute dei Consigli di Quartiere Partecipati con facoltà di definire i tempi di discussione, attribuire e togliere la parola ai singoli rappresentanti o partecipanti, sospendere i lavori e/o di allontanare il pubblico e/o i rappresentanti nel caso in cui non venga permesso il regolare svolgimento della seduta, anche chiedendo l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 13 bis – Svolgimento ordinato delle sedute

1. Se un componente il Consiglio di Quartiere Partecipato o altro partecipante pronunzia parole o frasi sconvenienti oppure turba col suo comportamento la libertà delle

- discussioni od ostacola od impedisce in qualsiasi modo l'ordine della seduta, il Coordinatore lo richiama formalmente.
2. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Coordinatore può disporre l'esclusione dalla sede dei lavori per il resto della seduta.
 3. Se il componente il Consiglio di Quartiere Partecipato o altro partecipante, destinatario del richiamo, si rifiuta di ottemperare all'invito del Coordinatore di lasciare la sede dei lavori, il Coordinatore può chiedere l'intervento della Forza Pubblica, se necessario previa sospensione dei lavori.
 4. Il Coordinatore, nei casi di cui ai commi che precedono, può altresì proporre ai componenti del Consiglio di Quartiere Partecipato la censura con interdizione di partecipare ai lavori per un periodo da due a quattro mesi. Il Consiglio di Quartiere partecipato decide a maggioranza dei presenti. Il relativo verbale viene comunicato al soggetto sanzionato, e alla associazione da questi rappresentata, a mezzo Raccomandata, o PEC o semplice mail, dandosi così per conosciuto alle parti interessate. Nei casi in cui, spirati i termini della sospensione dai lavori consiliari, di cui al comma che precede, il componente il CdQP sanzionato, ripeta comportamenti di turbativa dei lavori, il coordinatore potrà proporre ai componenti il Consiglio di Quartiere Partecipato l'esclusione dello stesso senza termine dai lavori. Il Consiglio di quartiere partecipato decide a maggioranza dei presenti. Il relativo verbale viene comunicato al soggetto sanzionato, e alla associazione da questi rappresentata, a mezzo RACC., o a mezzo PEC o a mezzo semplice mail, dandosi così per conosciuto alle parti interessate.
 5. L'associazione rappresentata dal soggetto sanzionato ai sensi dei commi che precedono, potrà in ogni momento procedere alla sostituzione definitiva del proprio rappresentante, chiedendo di conseguenza la revoca degli effetti dei provvedimenti sanzionatori derivati a carico della Associazione. Sulla richiesta decide il Coordinatore dandone notizia alla Associazione nelle forme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;
 6. Il coordinatore potrà in ogni caso rivolgersi alla Forza Pubblica per garantire il rispetto dei provvedimenti di cui al presente articolo.

TITOLO IV

LA CONFERENZA DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

art. 14 – Conferenza dei Coordinatori dei Consigli di Quartiere Partecipati

1. Per il coordinamento dei lavori e per l'esame delle problematiche generali concernenti le attività dei Consigli di Quartiere Partecipati, oltre che per la discussione di questioni di rilievo comuni a più ambiti territoriali, è istituita la Conferenza dei Coordinatori dei Consigli di Quartiere Partecipati, composta dai Coordinatori stessi, e presieduta dall'Assessore competente o da altro delegato del Sindaco, il quale individuerà all'interno degli stessi Coordinatori un Segretario incaricato della redazione del verbale.
2. La Conferenza dei Coordinatori è convocata dall'Assessore competente su propria iniziativa, o su richiesta scritta di almeno 5 (cinque) Coordinatori, a mezzo e-mail o PEC almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della seduta. In caso di urgenza i termini di

convocazione sono ridotti a 48 ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. La Conferenza dei Coordinatori può formulare proposte di iniziative anche di carattere generale che vengono trasmesse all'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati.

TITOLO V

FUNZIONI PROPOSITIVE, CONSULTIVE E DI INDIRIZZO E DI ESERCIZIO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

art. 15 – Partecipazione dei Quartieri alle Politiche dell'Amministrazione.

1. L'amministrazione comunale, in previsione dell'approvazione del bilancio, convoca uno o più incontri con i Coordinatori ed i Vice coordinatori dei Consigli di Quartieri Partecipati al fine di raccogliere suggerimenti sugli effettivi bisogni del territorio.
2. L'Amministrazione Comunale può pubblicare un bando per contributi per progetti di cui i soggetti previsti all'art. 4 c. 1 si fanno promotori e responsabili, anche secondo forme di co-progettazione, per l'erogazione di servizi di cui ciascun Quartiere ha necessità.

art. 16 – Modalità e tempi di presentazione delle proposte di servizi ed investimenti

1. Ogni Consiglio di Quartiere Partecipato, entro il 20 settembre, può indirizzare proposte tramite l'Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati alla Giunta indicando le relative priorità da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta valuterà l'inserimento o meno delle proposte nei documenti di Programmazione Economica e Finanziaria.
2. L'Amministrazione comunicherà ai coordinatori dei Consigli di Quartiere Partecipati le proposte accolte.

TITOLO VI

UFFICIO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

art. 17 – abrogato

art. 18 – abrogato

art.19 – Ufficio dei Consigli di Quartiere Partecipati

Le attività di segreteria sono effettuate dagli uffici comunali appositamente individuati e consistono principalmente nello smistamento agli Organi ed ai Servizi competenti della documentazione proveniente, a norma del presente regolamento, dai Consigli di Quartiere Partecipati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 20 – Principi generali

1. Le funzioni dei Consigli di Quartiere Partecipati e la collaborazione con l'Amministrazione Comunale si ispirano ai seguenti valori e principi generali:
 - a. lealtà reciproca e perseguimento di finalità di interesse collettivo e generale;
 - b. pubblicità, imparzialità, trasparenza, garantendo la massima conoscibilità di quanto proposto, discusso e deciso nelle sedute dei Consigli di Quartiere Partecipati, nonché delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c. etica e responsabilità;
 - d. inclusività e apertura;
 - e. sostenibilità economica e ambientale;
 - f. imparzialità, flessibilità e semplicità di relazione;
 - g. autonomia civica;
 - h. identità

art. 21 – Norme finali

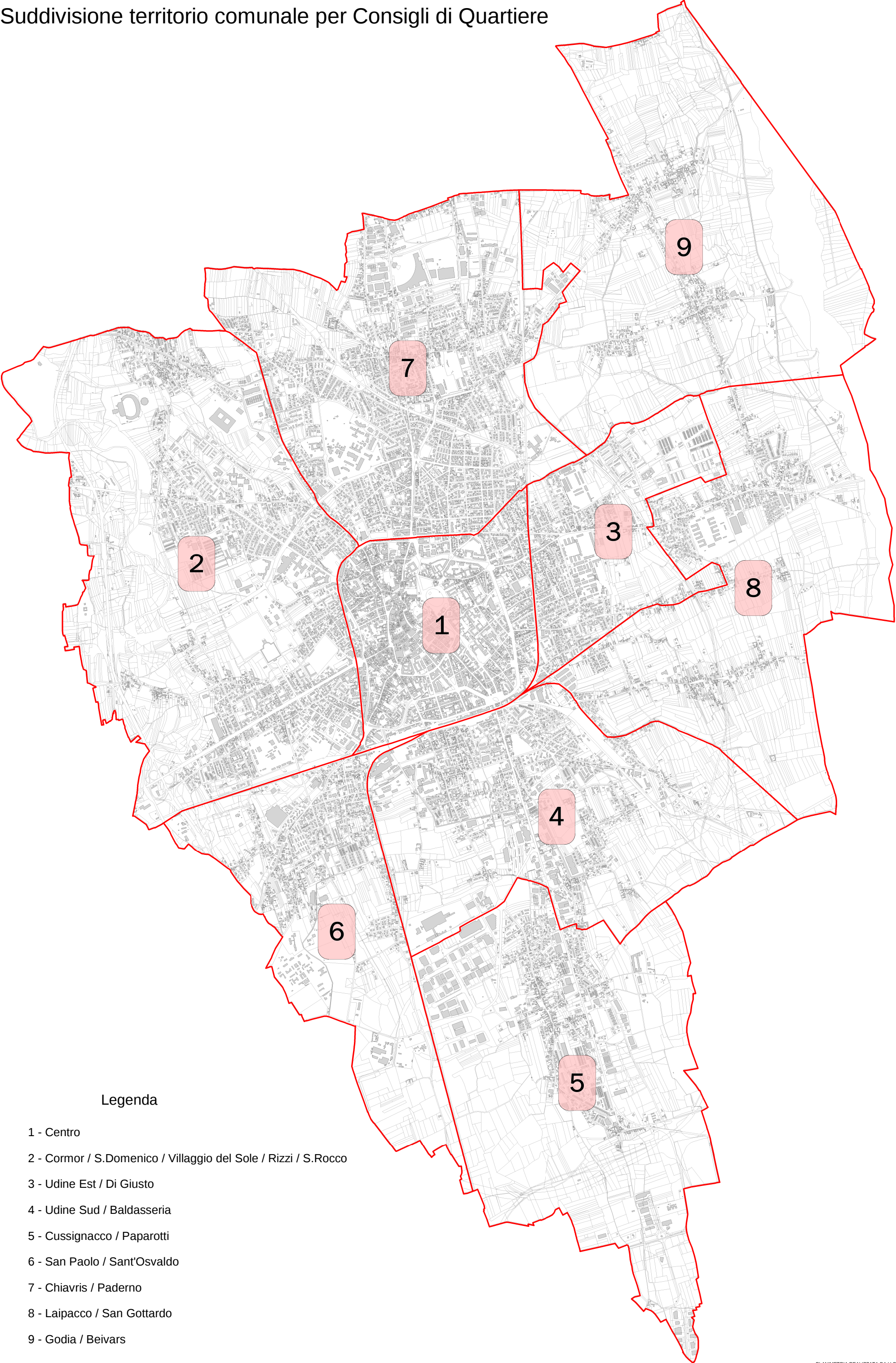
Tutte le attività e funzioni previste dal presente regolamento si intendono svolte a titolo gratuito e non comportano il riconoscimento di alcun onere, rimborso o gettone di presenza a carico dell'Amministrazione Comunale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme di legge che regolano la materia.

art. 22 – Abrogazione Consigli di Quartiere

Il presente Regolamento abroga il Regolamento dei Consigli di Quartiere approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 26 settembre 2018, entrato in vigore il 16 ottobre 2018, e modificato con deliberazione n. 48 del 27 maggio 2019. I Consigli di Quartiere istituiti con tale regolamento cessano le loro funzioni e decadono con la pubblicazione dell'albo di cui all'art. 3 c. 2.

Regolamento modificato con delibera C.C. n. 42 del 21/07/2025 esecutiva il 09/08/2025

Suddivisione territorio comunale per Consigli di Quartiere



Legenda

- 1 - Centro
- 2 - Cormor / S.Domenico / Villaggio del Sole / Rizzi / S.Rocco
- 3 - Udine Est / Di Giusto
- 4 - Udine Sud / Baldasseria
- 5 - Cussignacco / Paparotti
- 6 - San Paolo / Sant'Osvaldo
- 7 - Chiavris / Paderno
- 8 - Laipacco / San Gottardo
- 9 - Godia / Beivars